Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I | **Anno 109° — Numero 190**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Sabato, 27 luglio 1968 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1967, n. **1525**.

Esecuzione degli atti internazionali in materia di telecomunicazioni adottati a Montreux il 12 novembre 1965 e dei protocolli e regolamenti relativi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1953, n. 1258, relativo all'esecuzione della convenzione internazionale delle telecomunicazioni, adottata a Buenos Aires il 22 dicembre 1952;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data, a decorrere dalla loro entrata in vigore ai seguenti atti internazionali adottati dai competenti organi dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (U.I.T.);

I — Regolamento telefonico con protocollo finale. adottato a Ginevra il 29 novembre 1958 dalla Conferenza amministrativa telegrafica e telefonica;

II — Regolamento telefonico con protocollo finale adottato a Ginevra il 29 novembre 1958 dalla Conferenza amministrativa telegrafica e telefonica;

III — Regolamento delle radiocomunicazioni con regolamento addizionale e protocollo addizionale, adottato a Ginevra il 21 dicembre 1959 dalla Conferenza dei plenipotenziari;

IV — Atti finali della Conferenza amministrativa straordinaria delle radiocomunicazioni incaricata di attribuire bande di frequenze per le radiocomunicazioni spaziali, adottati a Ginevra l'8 settembre 1963;

V — Convenzione internazionale delle telecomunicazioni con protocollo finale e protocolli addizionali adottata a Montreux il 12 novembre 1965 dalla Conferenza dei plenipotenziari;

VI — Atti finali della Conferenza amministrativa straordinaria delle radiocomunicazioni per un piano di assegnazione per il servizio mobile aeronautico, adottati a Ginevra il 29 aprile 1966.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1967

SARAGAT

MORO — FANFANI — SPAGNOLLI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1968
Atti del Governo, registro n. 221, *foglio n.* 23. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 1968, n. **833**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 55. — La denominazione dell'insegnamento complementare di « chimica delle sostanze coloranti » del corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico) è rettificata in quella di: « chimica delle sostanze naturali ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1968

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 4. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1968, n. **834**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Macerata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1074 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1206, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 30, relativo agli istituti scientifici della facoltà di lettere e filosofia è modificato nel senso che gli istituti già esistenti sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

1) Filologia classica;
2) Storia antica e archeologia;
3) Storia medioevale e moderna;
4) Filologia moderna;
5) Filologia e lingue romanze;
6) Filologia e lingue germaniche;
7) Glottologia e linguistica generale;
8) Storia dell'arte medioevale e moderna;
9) Geografia;
10) Filosofia;
11) Pedagogia e psicologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1968

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 5. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1968, n. **835**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 52. — La denominazione dell'insegnamento di « filosofia semitica » di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968, n. 163, è rettificata in « filologia semitica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1968

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 3. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 1968, n. **836**.

Rettifica di assegnazione di un posto di tecnico laureato alla facoltà di « economia e commercio » dell'Università di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1965, n. 1164, con il quale è stato assegnato un posto di tecnico laureato all'Istituto di tecnica aziendale della facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli;

Visto lo statuto dell'Università di Napoli da cui risulta che l'istituto di « Tecnica aziendale » è stato denominato istituto di « Tecnica industriale e commerciale »;

Considerata l'opportunità di aderire alla richiesta del direttore dell'Istituto di tecnica industriale e commerciale della suddetta università;

Decreta:

Il posto di tecnico laureato indicato nelle premesse, assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1965, n. 1164, all'istituto di tecnica aziendale della facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli, deve intendersi attribuito all'Istituto di tecnica industriale e commerciale della stessa facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1968

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 6. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1968, n. **837.**

Autorizzazione all'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 837. Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare per il prezzo di lire 254.500.000, una porzione dell'immobile sito in via Paglia, in Bergamo, di proprietà degli ingg. Guardo ed Enrico Colleoni e delle signore Franca Vitali e Dora Bonini, atto in data 2 febbraio 1967, n. 5202 di rep. del notaio Alessandro Fiacconi di Bergamo.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato all Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 2. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1968, n. **838.**

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, sede centrale in Roma, ad accettare una donazione.

N. 838. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1968, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, con sede centrale in Roma, viene autorizzata ad accettare una donazione disposta in suo favore dalla « Davide Campari - Milano - Società per azioni », con sede in Milano, con atto a rogito avv. Luigi Piantelli, notaio in Milano, in data 22 novembre 1966, n. 199559-9199 di rep.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 12. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1968, n. **839.**

Autorizzazione alla « Fondazione pro juventute don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare un legato.

N. 839. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1968, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione pro juventute don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato di L. 1.000.000, disposto dal defunto Antonio Cattaneo, con testamento olografo 8 settembre 1961 e relativi codicilli, pubblicati a rogito dott. Carlo Locatelli, notaio in Milano, in data 22 agosto 1966, n. 21857 di rep., n. 5747 di racc.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 13. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1968, n. **840.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giulio nel comune di Brescia.

N. 840. Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Brescia in data 29 giugno 1967, integrato con dichiarazione del 31 gennaio 1968, relativo alla erezione della parrocchia di S. Giulio nel quartiere Villaggio Sereno II di Brescia.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 8. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1967.

Delimitazione della zona portuale interna di Iseo-Clusane-Porto della Punta (lago d'Iseo).

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272, 1274 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del comitato superiore della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Iseo - Clusane - Porto della Punta sul lago d'Iseo sita nella circoscrizione territoriale del comune di Iseo è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:1000 che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria, che comprende il foglio mappale n. 9 dell'ufficio tecnico erariale per la provincia di Brescia, la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende la particella 998 (pontile di approdo), il molo *M*, le strutture murarie, le opere di difesa del Porto della Filanda (comprendente il muro di difesa, il molo esterno, lo scivolo e la scogliera *S*) e uno specchio d'acqua antistante.

La zona portuale è delimitata come segue:

A terra: dal limite verso lago delle particelle 678, 817, 142, 823, 1002, 1003, 1004 e 1005;

In lago: lo specchio d'acqua è così delimitato:

a) a nord-ovest da un allineamento lungo m. 140 a partire dal punto di confine sulla riva, fra le particelle 678 e 149, parallelo al confine ovest della particella 998 (Pontile);

b) a sud-est dalla retta congiungente lo spigolo est della particella 1005 con quello sud della scogliera *S*;

c) ad est, sud-est dal prolungamento per metri 190 in direzione nord-est verso lago del lato sud-est della scogliera *S*;

d) a nord-est dalla congiungente gli estremi degli allineamenti indicati nei punti *a*) e *c*).

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescrita concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente art. 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente ispettorato di Porto di Iseo.

Art. 4.

Il presente decreto e la planimetria, che ne fa parte integrante, restano visibili presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio navigazione interna - presso l'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia e presso l'ispettorato di Porto di Iseo.

Roma, addì 30 novembre 1967

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

p. *Il Ministro per le finanze*
V. COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1968
Registro n. 114 *Trasporti, foglio n.* 230

(6992)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1967.
Delimitazione della zona portuale interna di Pacengo Porto (lago di Garda).

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272, 1274 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del comitato superiore della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Pacengo Porto (lago di Garda) sita nella circoscrizione territoriale del comune di Lazise è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:1000 che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria, che comprende il foglio mappale n. 26 dell'ufficio tecnico erariale per la provincia di Verona, la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende: i due moli nord e sud del porto, una porzione della particella 271 e lo specchio d'acqua antistante il porto.

Essa è delimitata come segue:

A terra: dal limite verso lago della particella 271.

In lago: dagli specchi d'acqua così delimitati:

a) a nord: dal molo franco appartenente alla particella 271;

b) a nord-ovest: dal prolungamento lungo m. 30 a partire dalla punta estrema verso lago dal lato esterno del molo predetto;

c) a sud-est: dal prolungamento verso lago, lungo m. 85 del confine nord-est della particella 109-*A*, a partire dal molo sud del porto;

d) a sud-ovest della congiungente gli estremi degli allineamenti come sopra definiti;

e) ad est-sud-est dalle particelle 271 e 109-A.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescrita concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente art. 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente ispettorato di Porto di Desenzano.

Art. 4.

Il presente decreto e la planimetria, che ne fa parte integrante, restano visibili presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio navigazione interna - presso l'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia e presso l'ispettorato di Porto di Desenzano.

Roma, addì 30 novembre 1967

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

p. *Il Ministro per le finanze*
V. COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1968
Registro n. 114 *Trasporti, foglio n.* 232

(6993)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1967.
Delimitazione della zona portuale interna di Manerba (lago di Garda).

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272, 1274 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del comitato superiore della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Manerba (lago di Garda) sita nella circoscrizione territoriale del comune di Manerba è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:2000 che ne fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria, che comprende i fogli mappali numeri 12 e 13 dell'ufficio tecnico erariale per la provincia di Brescia la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende il molo (*B*), il pontile (*C*) e il pennello (*A*).

Essa è delimitata come segue:

A terra:

dal limite verso lago delle particelle 486 e 896;

dal limite verso lago del piazzale (Z);

dalla strada del porto;

dal limite verso lago delle particelle 895, 3844 e 4038.

In lago:

da un allineamento lungo m. 180, in prosecuzione verso lago, del confine ovest della particella 486;

da un allineamento lungo m. 180, in prosecuzione verso lago, del confine ovest della particella 4038;

dalla congiungente gli estremi degli allineamenti dianzi definiti.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescrita concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente art. 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente ispettorato di Porto di Desenzano.

Art. 4.

Il presente decreto e la planimetria, che ne fa parte integrante, restano visibili presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio navigazione interna - presso l'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia e presso l'ispettorato di Porto di Desenzano.

Roma, addì 30 novembre 1967

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

p. *Il Ministro per le finanze*
V. COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1968
Registro n. 114 Trasporti, foglio n. 231

(6994)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1968.

Canoni da applicare agli utilizzatori della stazione del Fucino della Telespazio, per l'uso di circuiti televisivi via satellite Intelsat I ed Intelsat II, validi dal 1° marzo 1968.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 24 della convenzione 9 febbraio 1965 fra il Ministero delle poste e le telecomunicazioni e la Società « Telespazio », per la concessione ad impiantare ed esercire sistemi di telecomunicazioni a mezzo di satelliti artificiali, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 1130;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1966, relativo ai canoni da applicare, con decorrenza 1° aprile 1966, agli utilizzatori della stazione italiana del Fucino per l'uso televisivo del satellite « HS 303 »;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1968, con il quale sono state apportate modifiche alle tariffe per le trasmissioni televisive via satellite di fine settimana, con decorrenza 1° novembre 1967;

Considerato che, a seguito di nuovi accordi intervenuti fra le amministrazioni delle poste e telecomunicazioni europee in sede CEPT, sono state decise nuove variazioni alle tariffe suddette per le trasmissioni televisive via satellite fra l'Europa ed il Nord America (USA e Canadà), con effetto 1° marzo 1968, per quanto riguarda le trasmissioni notturne, le trasmissioni a colori, quelle bidirezionali e le disposizioni concernenti la stazione di riserva e le trasmissioni miste;

Su conforme parere del consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Tariffe in vigore dal 1° marzo 1968

Le tariffe che gli utilizzatori della stazione del Fucino sono tenuti a corrispondere per la quota parte europea, per la locazione dei circuiti televisivi via satellite Intelsat I ed Intelsat II, tra l'Europa e il Nord America (USA e Canadà), in vigore dal 1° marzo 1968, sono quelle previste dagli articoli seguenti.

Art. 2.

Trasmissioni unidirezionali monocromatiche

Per le trasmissioni televisive unidirezionali monocromatiche si applicano le seguenti tariffe:

a) per le trasmissioni dalle ore 11,30 alle ore 20,30 GMT, dal lunedì al venerdì (ore di punta):

per i primi 10 minuti . dollari USA 4.000
per minuto o frazione di minuto supplementare . . dollari USA 100

b) per le trasmissioni in ogni altra ora dal lunedì al venerdì e per quelle effettuate il sabato e la domenica (ore non di punta):

per i primi 10 minuti . dollari USA 2.250
per miunto o frazione di minuto supplementare . . . . dollari USA 40

Art. 3.

Trasmissioni bidirezionali monocromatiche

a) per le trasmissioni dalle ore 11,30 alle ore 20,30 GMT dal lunedì al venerdì:

per i primi 10 minuti . . . dollari USA 6.000
per minuto o frazione di minuto supplementare . . dollari USA 150

b) per le trasmissioni in ogni altra ora dal lunedì al venerdì e per quelle effettuate il sabato e la domenica:

per i primi 10 minuti . . . dollari USA 3.375
per minuto o frazione di minuto supplementare . . . . . dollari USA 60

Art. 4.

Trasmissioni unidirezionali a colori

a) per le trasmissioni dalle ore 11,30 alle ore 20,30 GMT dal lunedì al venerdì:

per i primi 10 minuti . . . dollari USA 6.000
per minuto o frazione di minuto supplementare . . . dollari USA 150

b) per le trasmissioni in ogni altra ora dal lunedì al venerdì e per quelle effettuate il sabato e la domenica:

per i primi 10 minuti . . dollari USA 3.375
per minuto o frazione di minuto supplementare . . . . dollari USA 60

Art. 5.

Trasmissioni consecutive

Le trasmissioni consecutive richieste da enti televisivi diversi vengono tassate globalmente come se si trattasse di un'unica trasmissione, cioè la tariffa iniziale (per i primi 10 minuti) è applicata una sola volta.

Tuttavia una tassa minima di 10 minuti è applicata a ciascuna trasmissione consecutiva.

Art. 6.

Stazioni di riserva

Nel caso che la stazione di riserva sia richiesta per trasmettere agli enti televisivi il programma simultaneamente alla stazione di servizio, si applicherà una sopratassa del 50% sulla tariffa europea prevista per una trasmissione monocromatica unidirezionale.

Inoltre se la stazione di riserva è richiesta solo per una parte della trasmissione, la sopratassa del 50% sarà applicata per il periodo iniziale e per i minuti successivi durante i quali le due stazioni hanno trasmesso simultaneamente.

Art. 7.

Casi particolari di tassazione

a) trasmissioni che abbracciano due periodi di diversa tassazione:

Ai primi 10 minuti di trasmissione si applicherà la tariffa prevista per l'ora di inizio della trasmissione; ai minuti supplementari si applicheranno invece le tariffe loro corrispondenti;

b) trasmissioni miste, comprendenti cioè servizi di tipo diverso:

Nel caso di una trasmissione in parte unidirezionale e in parte bidirezionale o in parte monocromatica ed in parte a colori, ai primi 10 minuti si applicherà la tariffa prevista per il servizio più costoso indipendentemente dal tipo di servizio realmente fornito all'inizio della trasmissione.

I minuti supplementari saranno invece tassati in base alla tariffa prevista per il tipo di servizio realmente fornito in ciascuno di essi.

Una tassa minima di 10 minuti sarà applicata a ciascuno dei periodi di trasmissione, fatta eccezione per il periodo finale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1968

Il Ministro: SPAGNOLLI

(6957)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1968.

Autorizzazione alla « Rivalta Scrivia società per azioni sviluppo traffici internazionali », con sede in Genova, ad ampliare con un nuovo capannone, il magazzino generale, esercitato in Tortona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 agosto 1966, con il quale la « Rivalta Scrivia società per azioni sviluppo traffici internazionali », con sede in Genova, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Tortona - frazione Rivalta Scrivia, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza in data 4 dicembre 1967, con la quale la suddetta società ha chiesto l'autorizzazione ad ampliare il magazzino generale con un capannone della superficie di mq. 80.000 circa, da dividere in due settori, uno per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate e l'altro — da suddividere a sua volta in quattro locali — per il deposito di merci estere, nazionali e nazionalizzate;

Vista la deliberazione n. 3 del 19 gennaio 1968, con la quale la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta ed ha proposto di elevare a L. 15.000.000 (quindicimilioni), l'ammontare della cauzione per l'esercizio del magazzino generale;

Visto il certificato in data 29 marzo 1968, con il quale l'Ufficio del genio civile di Alessandria attesta la regolare esecuzione delle opere di adattamento del capannone;

Visti gli altri documenti presentati a corredo della istanza;

Visto il nulla osta all'accoglimento della richiesta espresso dal Ministero delle finanze con foglio n. 1831, del 21 maggio 1968;

Decreta:

Art. 1.

La « Rivalta Scrivia società per azioni sviluppo traffici internazionali », con sede in Genova, è autorizzata ad ampliare il magazzino generale esercitato in Tortona con il capannone della superficie di mq. 80.000 circa, adiacente a quello di eguale superficie che fa già parte del magazzino generale stesso, meglio descritto nella

relazione tecnica e nelle planimetrie presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto.

Nel suddetto capannone — che è diviso in due settori, uno dei quali a sua volta suddiviso in quattro locali — possono essere depositate le seguenti merci;

a) nazionali e nazionalizzate nel settore composto di un solo locale;

b) nazionali, nazionalizzate ed estere, nel settore composto di quattro locali.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nel capannone di cui al precedente articolo si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa vigenti per il magazzino generale.

L'ammontare del deposito cauzionale dovuto per lo esercizio del magazzino generale è elevato a L. 15.000.000 (quindicimilioni), salvo successive determinazioni.

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Alessandria è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1968

Il Ministro
per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per le finanze
PRETI

(7364)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1968.

Norme per la corresponsione delle indennità dovute per l'abbattimento dei suidi affetti da peste suina africana o da peste suina classica, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visti la legge 23 gennaio 1968, n. 34, e il decreto del Ministro per la sanità 11 aprile 1968, che prevedono, tra l'altro, l'obbligo dell'abbattimento e della distruzione degli animali infetti, di quelli sospetti infetti e di quelli sospetti contaminati di peste suina africana nonchè degli animali infetti e di quelli sospetti infetti di peste suina classica;

Ritenuto che occorre determinare, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della succitata legge n. 34, i criteri per la corresponsione delle indennità previste per gli abbattimenti di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione del presente decreto gli animali per i quali sono dovute ai rispettivi proprietari, o a chi per essi, le indennità di abbattimento, previste dall'art. 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, sono quelli recettivi alla peste suina africana e alla peste suina classica.

Art. 2.

L'indennità dovuta per gli animali abbattuti e distrutti viene fissata nella misura del 50 per cento del valore medio di mercato riferito alla specie e categoria di appartenenza degli animali.

Una quota aggiuntiva pari al 20 per cento del valore medio di mercato viene corrisposta per gli animali domestici il cui proprietario o chi per esso, segnalando sollecitamente in forma epistolare o telegrafica al sindaco del comune ove trovasi l'allevamento lo stato anormale dei propri animali, avrà contribuito a rendere più tempestiva l'azione di profilassi e di polizia veterinaria.

Ad un ulteriore quota aggiuntiva pari al 10 per cento del valore medio di mercato degli animali abbattuti e distrutti hanno diritto i coltivatori diretti, sia singolarmente che associativamente, quando si verifica la condizione di cui al secondo comma del presente articolo.

L'importo complessivo delle indennità è per 3 quarti a carico dello Stato e per un quarto a carico dell'amministrazione provinciale.

Art. 3.

Per gli animali domestici il valore di mercato viene rilevato dall'ultimo bollettino settimanale dei prezzi pubblicato, anteriormente alla data del decreto di abbattimento, dalla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato avente sede nella stessa provincia.

Qualora il bollettino di cui al precedente comma non sia stato pubblicato negli ultimi quindici giorni antecedenti la data del decreto di abbattimento o non preveda la specie o categoria ricercata, deve farsi ricorso alla media dei prezzi rilevati nei bollettini delle province contermini.

Il valore medio di mercato per ciascuna categoria viene calcolato facendo la media aritmetica dei prezzi indicati nella categoria stessa con una maggiorazione degli stessi dell'80 per cento, qualora trattasi di animali riproduttori iscritti ai libri genealogici delle rispettive razze o sottoposti a controlli funzionali.

Art. 4.

Qualora non sia possibile determinare subito l'ammontare delle indennità per difficoltà di reperimento dei bollettini di mercato di cui al precedente art. 3 o per impossibilità di escludere immediatamente la circostanza di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, il veterinario provinciale emana egualmente il decreto di abbattimento riservandosi di decidere successivamente in merito alla liquidazione delle indennità medesime.

Art. 5.

I documenti necessari per corrispondere ai proprietari degli animali abbattuti o distrutti, o a chi per essi, le quote a carico dello Stato sono i seguenti:

a) decreto del veterinario provinciale relativo allo abbattimento e alla distruzione degli animali e con il quale è stata fissata la misura delle indennità posta a carico dello Stato e di quella a carico dell'amministrazione provinciale;

b) attestato del sindaco del comune in cui si trovavano gli animali abbattuti, comprovante la piena esecuzione del decreto di abbattimento; tale attestato deve essere munito del visto del veterinario provinciale per conferma;

c) attestato del sindaco del comune di residenza comprovante la qualifica di coltivatore diretto o l'atto notarile attestante la costituzione della forma associativa fra coltivatori diretti;

d) attestato rilasciato dalle associazioni allevatori giuridicamente riconosciute o, in mancanza di esse dagli ispettori provinciali dell'agricoltura, dal quale risulti che gli animali sono iscritti ai libri genealogici o sottoposti a controlli funzionali.

I documenti indicati nel presente articolo sono esenti dalla tassa di bollo.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra immediatamente in vigore.

Roma, addì 22 giugno 1968

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

(7380)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1968.

Autorizzazione alla S.p.a. « EUR.IT.ASS. - Euro Italian Insurance Organization », con sede in Napoli, ad esercitare le assicurazioni contro i danni nel ramo « spese legali e peritali ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « EUR.IT. ASS. - Euro Italian Insurance Organization », con sede in Napoli, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni contro i danni nel ramo « spese legali e peritali »;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza ed in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società per azioni « EUR.IT.ASS. - Euro Italian Insurance Organization », con sede in Napoli, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nel ramo « spese legali e peritali ».

Roma, addì 11 luglio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(6991)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1968.

Constatazione dello stato di grave crisi nel mercato delle pesche.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento n. 158/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo all'applicazione delle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 159/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, contenente disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il decreto-legge n. 80 del 17 marzo 1967, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267;

Visto il decreto-legge n. 81 del 17 marzo 1967, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 268;

Visto il regolamento n. 740/68, adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea in data 18 giugno 1968, che fissa il prezzo di base ed il prezzo di acquisto per le pesche per la campagna 1968;

Visto il regolamento n. 787/68, adottato dalla commissione della Comunità economica europea in data 25 giugno 1968, che fissa i coefficienti di adattamento da applicare al prezzo di acquisto previsto per le pesche dal regolamento n. 740/68 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 155/67, adottato dalla commissione della Comunità economica europea in data 25 giugno 1967, che fissa l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione delle pesche;

Visto il decreto ministeriale del 4 luglio 1968, che fissa per il mese di luglio 1968 il prezzo di acquisto delle pesche che saranno oggetto di intervento in caso di crisi grave;

Considerato che le quotazioni delle pesche varietà « Sant'Anna » cat. 1ª, calibro 61/67 mm, sul mercato rappresentativo di Ravenna e varietà « Charles Ingouf », cat. 1ª, calibro 61/67 mm, sui mercati rappresentativi di Verona, Ravenna e Forlì sono risultate inferiori al prezzo di acquisto stabilito per il mese di luglio 1968;

Decreta:

Art. 1.

E' accertata l'esistenza di una situazione di grave crisi di mercato per le pesche.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) è autorizzata ad effettuare acquisti di pesche ai prezzi stabiliti dal decreto ministeriale del 4 luglio 1968, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 2 del regolamento CEE n. 787/68 della commissione del 25 giugno 1968.

Roma, addì 20 luglio 1968

Il Ministro: SEDATI

(7360)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Riliquidazione).

Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Iglesias (Cagliari), espropriati in forza del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1952, n. 1811, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 282 del 5 dicembre 1952 - supplemento ordinario) - nei confronti della SOCIETA' BONIFICHE SOCIALI SARDE, con sede in Iglesias, e trasferiti all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, è riliquidata in L. 3.981.225,35 (lire tremilioninovecentottantunomiladuecentoventicinque e cent. 35), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della citata legge n. 156, col quale verrà altresì determinato l'importo da recuperare (indennità L. 345.000, oltre gli interessi), in relazione alla precedente liquidazione disposta con decreto ministeriale 23 gennaio 1958, numero 4128/2032.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 5 dicembre 1952.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione vengono rettificati come appresso:

Errata:

1) Foglio A/19, partic. 13, pascolo, classe 3ª, ha. 32.50.90, reddito dominicale L. 910,26;

2) Totali: superficie espropriata ha. 1335.73.34, reddito dominicale L. 9.706,66.

Corrige:

1) - - - (stralcio dell'intera particella);

2) Totali: superficie espropriata ha. 1303.22.46, reddito dominicale L. 8.796,40.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6742)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA E ROMAGNA - BOLOGNA

Approvazione del programma di fabbricazione nonchè del piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare del comune di Castel San Pietro Terme.

Con decreto n. 453/7ª Sez. in data 16 luglio 1968, il provveditore regionale alle opere pubbliche per l'Emilia e Romagna ha approvato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, ultimo comma, ed 8, primo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167, modificata ed integrata con legge 21 luglio 1965, n. 904, il programma di fabbricazione adottato dal comune di Castel San Pietro Terme con deliberazione n. 104/*c* in data 2 ottobre 1967, con le modifiche riportate nel decreto stesso e di cui alla deliberazione consiliare n. 41/*c* del 6 maggio 1968.

Con il predetto decreto è stato altresì approvato, a termini dell'art. 8, primo comma, della menzionata legge 18 aprile 1962, n. 167, e per gli effetti di cui alla legge stessa, il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare adottato dal succitato comune con deliberazione n. 120 in data 30 luglio 1964, con le rettifiche e le modifiche riportate nel decreto medesimo e di cui alle deliberazioni consiliari n. 42/*c* in data 6 maggio 1968 e n. 60/*c* in data 24 giugno 1968.

(7108)

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « Carretta » di Montebelluna ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300/10/III/84/4/603 in data 1° giugno 1968 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Montebelluna (Treviso) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo.

(7079)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Barletta ad istituire una scuola convitto per infermiere professionali con annessa scuola specializzata per assistenti sanitarie visitatrici.

Con decreto n. 300.10.II.9/5/573 in data 17 giugno 1968 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Barletta (Bari) è autorizzata ad istituire una scuola convitto per infermiere professionali con annessa scuola specializzata per assistenti sanitarie visitatrici, con sede presso l'ospedale medesimo.

(7080)

Zona di protezione igienica della sorgente di acqua minerale « S. Elena »

Con decreto ministeriale n. 971 del 9 luglio 1968 il Ministro per la sanità ha integrato il decreto del Ministro per l'interno del 1° luglio 1927, relativo allo smercio dell'acqua minerale denominata « S. Elena » che sgorga nel comune di Chianciano (Siena), contenente disposizioni sulla zona di protezione igienica della fonte stessa.

(7081)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa trasporto « Mercato Tufello », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 4 luglio 1968, il rag. Amici Carlo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa trasporto « Mercato Tufello », con sede in Roma, in sostituzione dell'avvocato Giorgio Petrelli.

(7069)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola e di consumo « Luigi Ricotti », con sede in Mazzano Romano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, 4 luglio 1968, il rag. Curci Italo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola e di consumo « Luigi Ricotti », con sede in Mazzano Romano, in sostituzione del sig. Salvatore Bellocco.

(7070)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Periodo di svolgimento della « III Mostra nazionale del marmo » di Carrara

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Carrara ha comunicato che la « III Mostra nazionale del marmo » avrà luogo in Carrara dal 4 agosto al 4 novembre 1968.

(7363)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Larino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1968, il comune di Larino (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.517.457, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7202)

Autorizzazione al comune di Montecilfone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1968, il comune di Montecilfone (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.739.851, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7203)

Autorizzazione al comune di Mara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1968, il comune di Mara (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7204)

Autorizzazione al comune di Fiumicello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Fiumicello (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.454.336, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7205)

Autorizzazione al comune di Villesse ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Villesse (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.992.762, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7206)

Autorizzazione al comune di Zeri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Zeri (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.577.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7207)

Autorizzazione al comune di Corciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Corciano (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.675.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7208)

Autorizzazione al comune di Bolognola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Bolognola (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.026.342, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7209)

Autorizzazione al comune di Ligonchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Ligonchio (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.427.845, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7210)

Autorizzazione al comune di Morrovalle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Morrovalle (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.740.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7211)

Autorizzazione al comune di Montelupone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di di Montelupone (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.871.166, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7212)

Autorizzazione al comune di Atessa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1968, il comune di Atessa (Chieti) viene autorizzato ad asumere un mutuo di L. 52.686.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7213)

Autorizzazione al comune di Poggiofiorito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1968, il comune di Poggiofiorito (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.452.148, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7214)

Autorizzazione al comune di Rocca San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1968, il comune di Rocca San Giovanni (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.478.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7223)

Autorizzazione al comune di La Valle Agordina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di La Valle Agordina (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.289.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7225)

Autorizzazione al comune di Falcone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1968, il comune di Falcone (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.924.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7224)

Autorizzazione al comune di Budrio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Budrio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.300.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7226)

Autorizzazione al comune di Braone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Braone (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.933.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7227)

Autorizzazione al comune di San Gervasio Bresciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di San Gervasio Bresciano (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.963.301, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7228)

Autorizzazione al comune di Casagiove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Casagiove (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.659.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7229)

Autorizzazione al comune di Pontelatone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Pontelatone (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.354.840, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7230)

Autorizzazione al comune di Bagno a Ripoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Bagno a Ripoli (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.997.840, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7231)

Autorizzazione al comune di Spineda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Spineda (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.372.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7232)

Autorizzazione al comune di Escolca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1968, il comune di Escolca (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7233)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifiche apportate a precedenti decreti di concessione di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 1° giugno 1968
registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1968
registro n. 19 Difesa, foglio n. 367

I seguenti decreti relativi a concessione di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Regio decreto 3 febbraio 1941, registrato alla Corte dei conti l'1 marzo 1941, registro n. 7 Guerra, foglio n. 139 (B.U. 1941, disp. 70, pagina 4909):

Antonelli Enea, fu Michele e fu De Lorenzi Colomba, da Gambelara, c.n. 81° battaglione cc.nn. Le generalità sono: Antonelli Alcibiade, di Michele e di De Lorenzi Colomba, nato a Ravenna il 14 dicembre 1910.

Decreto presidenziale 19 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 1967, registro n. 70 Esercito, foglio n. 352 (B.U. 1967, disp. 30, pagina 4105):

Camanzi Antonio, nato il 27 maggio 1915 ad Imola (BO), vice brigadiere della polizia portuale. Il nome è: Tonino.

Decreto luogotenenziale 6 aprile 1946, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1946, registro n. 5 Guerra, foglio n. 246 (B.U. 1946, disp. 15, pag. 1897):

Rasella Ranieri Costante, fu Giovanni e di Ramella Maria, D.M. Vercelli, art. 1° reggimento art. alpina. Le generalità sono: Ramella Bagneri Costantino Giovanni, nato a Pralungo (Vercelli) il 12 dicembre 1919.

(7116)

Perdita di decorazione al valor militare

Decreto presidenziale 8 giugno 1968
registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1968
registro n. 19 Difesa, foglio n. 368

Querzola Edoardo, classe 1919, da Borgomanero (Novara) distretto militare Udine, soldato. E' incorso, a decorrere dal 6 aprile 1944, nella perdita della medaglia di bronzo al valor militare concessagli con decreto presidenziale 2 ottobre 1942 (Bollettino ufficiale 1942, disp. 125, pag. 10300) e del relativo assegno annuo.

(7119)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 143

Corso dei cambi del 26 luglio 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,08	622 —	622,11	622,08	621,90	622,31	622,10	622,08	622,08	622,10
$ Can.	579,80	579,75	580,50	579,75	579 —	579,69	579,75	579,75	579,80	579,80
Fr Sv.	144,82	144,82	144,86	144,845	144,70	144,93	144,83	144,845	144,82	144,82
Kr. D.	82,90	82,77	82,78	82,775	82,90	83,09	82,85	82,775	82,89	82,80
Kr. N.	87,11	87,08	87,08	87,11	87,20	87,20	87,12	87,11	87,11	87,11
Kr. Sv.	120,45	120,43	120,50	120,52	120,30	121,13	120,53	120,52	120,45	120,45
Fol.	171,76	171,71	171,74	171,70	171,80	172,02	171,69	171,70	171,76	171,76
Fr. B.	12,45	12,455	12,4590	12,4570	12,25	12,20	12,4595	12,4570	12,45	12,45
Franco francese	125,08	125,07	125,08	125,075	125 —	125,23	125,03	125,075	125,08	125,07
Lst.	1488,20	1488,60	1489,20	1489,20	1487,50	1488,29	1488,95	1489,20	1488,20	1488,80
Dm. occ.	155,05	155,03	155,02	155 —	155 —	155,68	155,03	155 —	155,05	155,05
Scell. Austr.	24,09	24,05	24,10	24,10375	24,10	24,20	24,1025	24,10375	24,09	24,09
Escudo Port.	21,74	21,75	21,75	21,74	21,80	21,83	21,78	21,74	21,74	21,74
Peseta Sp.	8,92	8,92	8,93	8,929	8,90	8,90	8,9325	8,929	8,92	8,92

Media dei titoli del 26 luglio 1968

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	106,475
Redimibile 3,50 % 1934	100,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,325
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,80
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,225
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,60
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,225
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	93,35
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,50
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,025
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 luglio 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,09
1 Dollaro canadese	579,75
1 Franco svizzero	144,837
1 Corona danese	82,812
1 Corona norvegese	87,115
1 Corona svedese	120,525
1 Fiorino olandese	171,695
1 Franco belga	12,458
1 Franco francese	125,052
1 Lira sterlina	1489,075
1 Marco germanico	155,015
1 Scellino austriaco	24,103
1 Escudo Port.	21,76
1 Peseta Sp.	8,931

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione al Banco di sconto e depositi in Castelfidardo - società in nome collettivo Ghirardelli e Mei-Gentilucci con sede in Castelfidardo (Ancona), in liquidazione ordinaria a cedere le proprie attività e passività alla Banca popolare cooperativa di Jesi, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Jesi (Ancona), e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio dello sportello bancario dell'azienda ceduta in Castelfidardo.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 54 e 55 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la delibera dell'assemblea straordinaria tenuta in data 17 marzo 1968 dai soci del Banco di sconto e depositi in Castelfidardo, società in nome collettivo Ghirardelli e Mei-Gentilucci, con sede in Castelfidardo (Ancona), in merito allo scioglimento anticipato ed alla messa in liquidazione del Banco, nonchè alla cessione delle relative attività e passività alla Banca popolare cooperativa di Jesi, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Jesi (Ancona);

Vista la delibera dell'assemblea straordinaria tenuta in data 21 aprile 1968 dai soci della Banca popolare cooperativa di Jesi, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Jesi (Ancona), in merito al rilievo delle attività e delle passività del suddetto Banco;

Ritenuta l'opportunità, allo scopo di agevolare la chiusura della liquidazione del Banco di sconto e depositi in Castelfidardo, di autorizzare lo stesso a cedere le proprie attività e passività alla suddetta Banca popolare;

Dispone:

1. — Banco di sconto e depositi in Castelfidardo - società in nome collettivo Ghirardelli e Mei-Gentilucci con sede in Castelfidardo (Ancona), in liquidazione ordinaria, è autorizzato a cedere le proprie attività e passività alla Banca popolare cooperativa di Jesi, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Jesi (Ancona), in conformità della convenzione all'uopo stipulata fra i legali rappresentanti degli enti interessati in data 3 giugno 1968, a rogito dott. Folco Illuminati, notaio in Jesi, iscritto nel ruolo del collegio notarile del distretto di Ancona, registrata a Jesi il 6 giugno 1968 al n. 1120 del vol. 154.

2. — La Banca popolare cooperativa di Jesi è autorizzata a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'azienda ceduta, sulla piazza di Castelfidardo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1968

Il Governatore: CARLI

(7264)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Rinvio della data delle prove scritte degli esami per la iscrizione negli albi dei procuratori legali e riapertura del termine per la presentazione delle domande.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale in data 23 novembre 1967, con il quale veniva indetta la sessione di esami per l'iscrizione nell'albo dei procuratori legali per il corrente anno 1968;

Visto, altresì, il successivo decreto ministeriale 5 aprile 1968, con il quale veniva disposto il rinvio, al 19 e 20 giugno 1968, della data di effettuazione delle prove scritte degli esami suddetti, nonchè la proroga, sino al 15 maggio u. s. ,del termine per la presentazione delle domande di ammissione da parte degli aventi diritto;

Ritenuto che il decreto ministeriale 5 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti in data 11 maggio 1968, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 maggio u. s., dopo cioè la scadenza del suindicato termine di proroga;

Considerato che, pertanto, con successivo decreto ministeriale 1° giugno 1968, le date di effettuazione delle prove scritte venivano fissate per i giorni 16 e 17 ottobre 1968, disponendosi altresì la riapertura del termine per la presentazione delle domande nei soli confronti di quei candidati che, alla già indicata data del 15 maggio 1968, si trovavano in possesso di tutti i requisiti prescritti;

Rilevato che il decreto ministeriale 1° giugno 1968, non è stato registrato alla Corte dei conti;

che fermo rimanendo il rinvio delle prove scritte nei giorni 16 e 17 ottobre 1968, ricorre l'opportunità di provvedere ad una generale riapertura dei termini;

Decreta:

Art. 1.

Le prove scritte degli esami per la iscrizione negli albi dei procuratori presso le sedi di Corte d'appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia, già fissate con decreto ministeriale 23 novembre 1967, per i giorni 24 e 25 maggio 1968 e, con successivo decreto ministeriale 5 aprile 1968, per i giorni 19 e 20 giugno 1968, si terranno, presso le sedi suindicate, alle ore 9 antimeridiane, nei giorni seguenti:

diritto civile e amministrativo: 16 ottobre 1968;
procedura civile e penale: 17 ottobre 1968.

Art. 2.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione agli esami della sessione per l'iscrizione negli albi dei procuratori legali per l'anno 1968 indetta con decreto ministeriale 23 novembre 1967, è prorogato al 31 agosto 1968.

Roma, addì 24 luglio 1968

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1968
Registro n. 23 *Grazia e giustizia, foglio n.* 78

(7418)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorsi per esami nei ruoli delle carriere direttive dell'amministrazione finanziaria

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria;

Vista la legge 21 giugno 1964, n. 465, concernente l'ammissibilità dei laureati in farmacia ai concorsi, uffici e impieghi riservati ai laureati in chimica e farmacia;

Considerato che nelle qualifiche di ingegnere e di chimico delle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette ruolo uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e ruolo laboratori chimici, sono conferibili mediante pubblico concorso rispettivamente sessanta e trentotto posti;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per esami nei ruoli delle carriere direttive dell'amministrazione finanziaria:

1) Concorso a sessanta posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette uffici tecnici delle imposte di fabbricazione;

2) Concorso a trentotto posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette laboratori chimici.

Un terzo dei posti di cui sopra sono riservati ai candidati i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi stessi.

Art. 2.
Titolo di studio

Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, di uno dei titoli qui sotto indicati per ciascun concorso:

1) Concorso per esami a sessanta posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette uffici tecnici delle imposte di fabbricazione:

laurea in ingegneria conseguita in una università o in un politecnico della Repubblica.

Se gli aspiranti hanno conseguito tale laurea dopo l'entrata in vigore dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, debbono inoltre essere forniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciato a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni.

Non è richiesto però il diploma di abilitazione all'esercizio professionale quando la laurea in ingegneria sia stata conseguita entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si siano trovati nelle condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, innanzi citato.

2) Concorso per esami a trentotto posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette laboratori chimici:

laurea in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale ovvero laurea di ingegnere chimico.

E' ammessa, ai sensi della legge 21 giugno 1964, n. 465, anche la laurea in farmacia.

Se gli aspiranti hanno conseguito la laurea dopo l'entrata in vigore del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, debbono inoltre essere forniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di chimico, rilasciato a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni.

Non è richiesto però il diploma di abilitazione all'esercizio professionale quando le lauree anzidette siano state conseguite entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si siano trovati nelle condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, innanzi citato.

Art. 3.

Limite di età

Per partecipare ai concorsi gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319) e per i profughi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967).

3) Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente numero 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40:

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

8) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*) al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e dalle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni:

a) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

b) per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) per i mutilati ed invalidi nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

d) per i profughi disoccupati (legge 9 febbraio 1968, n. 83);

9) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni previste degli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

10) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'"Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

11) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione ai concorsi indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00144 Roma, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo all'allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi,

o ad una delle intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio ed il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

la lingua straniera prescelta dal candidato tra quelle indicate nel programma d'esame.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Per partecipare a più di uno dei concorsi di cui all'art. 1 dovranno essere prodotte distinte domande.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

Documenti di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, su carta da bollo da L. 400, dei titoli di studio e delle abilitazioni prescritte nel precedente art. 2 per l'ammissione a ciascuno dei concorsi contemplati nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Gli aspiranti al concorso per chimico in prova nei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette dovranno produrre, inoltre, un certificato in carta legale attestante i voti conseguiti nell'esame finale di laurea e nei singoli esami speciali.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 18 dela legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dovranno, invece ai sensi dell'art. 16 della citata legge, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se lo aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 400, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge

24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da L. 400, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria profesisonale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera g) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi da territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 400 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967) nonchè quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400 di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

u) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione competente;

v) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore della università o del capo dello istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

y) i profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante lo stato di disoccupazione.

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 11 dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dalla autorità militare competente;

k) i mutilati ed invalidi del lavoro; gli orfani dei caduti sul lavoro; i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro; le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, in bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

w) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, dell'autorità militare;

x) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 ed al n. 9) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato servizio per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indicato.

I candidati assunti da un conservatore dei registri immobiliari per i servizi di copiatura, dovranno produrre analogo certificato rilasciato dal conservatore stesso.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

Le commissioni esaminatrici composte ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, saranno stabilite con successivi decreti ministeriali.

Art. 10.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte e pratiche nonchè di quella orale si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame per ciascun concorso comprenderà le prove di cui ai programmi riportati in allegato al presente bando.

Le prove scritte e pratiche si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma.

La prova orale avrà luogo anche a Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, pratiche e quella orale saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e pratiche nonchè quella orale, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da lire 400 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta di identità;

Art. 11.

Prova orale

Alle prove orali dei concorsi indetti col presente decreto saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e pratiche e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito di ciascun concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili; legge 15 novembre 1965, n. 1288 e legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Art. 12.

Graduatoria dei concorsi

Le graduatorie dei concorsi saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

Nomina dei vincitori

I vincitori dei concorsi saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori dei concorsi che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno della esenzione dal periodo di prova.

Art. 14.

Trattamento economico

Ai vincitori dei concorsi, ammessi all'impiego, spetta durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori dei concorsi i quali provengono dalla stessa o da diversa amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1968

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1968
Registro n. 17 *Finanze, foglio n.* 389

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

del concorso a sessanta posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - ruolo uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Principi di fisica tecnica ed elettronica;

Principi di tecnologia con particolare riguardo ai cambiamenti di stato ed alla distillazione;

Principi fondamentali di termodinamica con particolare riguardo alle macchine termiche;
Principi fondamentali di elettrotecnica.

Parte seconda:

tecnologia industriale:
Cognizioni sugli impianti e sui processi di fabbricazione dei diversi prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione od erariale di consumo;
Nozioni di chimica inerenti ai processi di fabbricazione dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione od erariale di consumo.

Parte terza:

Principi di economia ed estimo industriale;
Nozioni sulla gestione amministrativa e sui bilanci economici delle idustrie in genere;
Criteri per la determinazione dei costi di produzione relativi ai prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione od erariale di consumo;
Criteri di valutazione degli impianti industriali.

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:
nozioni di diritto amministrativo;
nozioni sul sistema tributario italiano con particolare riguardo all'imposte di fabbricazione;
nozioni sulle attribuzioni degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze;
nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
nozioni di statistica;
traduzione dal francese o dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato, di un brano di giornale.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a trentotto posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte indirette - laboratori chimici.

L'esame consterà di quattro prove scritte e pratiche e di una orale in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE E PRATICHE

Parte prima:

Tema di chimica tecnologica e merceologica su:
metalli e leghe. Materiali da costruzione. Prodotti della industria ceramica e vetraria. Materie coloranti inorganiche e organiche;
fertilizzanti;
combustibili e carburanti;
prodotti della concia;
fibre tessili naturali e derivati;
carta;
sostanze macromolecolari e prodotti derivati;
prodotti alimentari, bevande alcooliche e nervini;
detersivi.

Parte seconda:

Prova pratica di anasili chimica qualitativa e relazione scritta sui risultati ottenuti.
Tempo concesso ore 8.

Parte terza:

Prova pratica di analisi chimica quantitativa e relazione scritta sui risultati ottenuti.
Tempo concesso: ore 16 in due turni di 8 ore.

Parte quarta:

Prova di traduzione dal francese (senza l'uso del dizionario) e prova di traduzione dall'inglese o dal tedesco a scelta del candidato (con l'uso del dizionario).

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e pratiche e comprende inoltre:
nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
nozioni sulle attribuzioni degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze;
nozioni di statistica.

ALLEGATO *C*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400 al:

Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso a n. . . . . posti di . . . .

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) . . . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere la prova di traduzione in lingua . . . .

. . . lì . . . . . 19. .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . (6).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (i profughi che godono dell'elevazione del limite massimo di età a 45 anni dovranno altresì dichiarare espressamente di essere disoccupati); decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio miltiare o civile; perseguitato. deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . . . (indicare la denominazione dell'ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile, mutilato ed invalido civile di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, vedove e orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288 e mutilati e invalidi nonchè orfani e vedove di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizo.

(6063)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso per esami a trentacinque posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1967, registro n. 7 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 140, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 2 settembre 1967, con il quale è stato bandito un concorso per esami a trentacinque posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Viste le designazioni, rispettivamente, della Corte suprema di cassazione per il presidente e del Ministero della pubblica istruzione per i professori componenti della commissione;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a trentacinque posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche, è composta come segue:

Presidente:

Zema dott Alberto, consigliere della Corte suprema di cassazione.

Membri:

Penso prof. Girolamo, libero docente di diritto e procedura penale presso l'Università di Messina;

Rabaglietti Galloni prof.ssa Magda Franca, libero docente di diritto del lavoro presso l'Università di Roma;

Sacco dott. Domenico, ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Cingolani dott. Carlo, ispettore generale del ruolo dello ispettorato del lavoro.

Segretario:

Testi dott. Fausto, consigliere di 2ª classe del ruolo dello Ispettorato del lavoro

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 aprile 1968

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1968
Registro n. 7, *foglio n.* 284

(7101)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Risultanze del concorso a sette posti di ispettore in prova, medico-chirurgo, riservato agli assistenti ordinari delle Università.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il proprio decreto n. 367, in data 23 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti addì 5 febbraio 1968, registro n. 52 bilancio Trasporti, foglio n. 54, con cui è stato indetto un concorso, per titoli e colloquio, a sette posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato riservato agli assistenti ordinari delle università, laureati ed abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo che, alla data del 31 marzo 1968, abbiano prestato effettivo e lodevole servizio per almeno cinque anni presso le università di appartenenza;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale, numero P.2.1.1.207/46547 del 4 giugno 1968;

Rilevato che non è stata avanzata alcuna domanda di ammissione all'anzidetto concorso;

Decreta:

E' dichiarato deserto il concorso citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 giugno 1968

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1968
Registro n. 52 *bilancio Trasporti, foglio n.* 267

(7284)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo ai risultati del concorso a sei posti di sperimentatore, specializzazioni in « agrumicoltura » e « in difesa del suolo » carriera direttiva degli sperimentatori.

Nel supplemento n. 7 al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono stati pubblicati i risultati del concorso a sei posti di sperimentatore, specializzazioni in « agrumicoltura » e « in difesa del suolo » carriera direttiva degli sperimentatori, indetto col decreto ministeriale 27 gennaio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 22 aprile 1966.

(6965)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e nomina del vincitore del concorso a sessantatre posti di operaio dello Stato di 1ª categoria, in prova, per la qualifica di mestiere di « soffiatore di vetro ».

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 20 del 18 maggio 1968, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 403/Conc. 63 del 4 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1968, registro n. 19 difesa, foglio n. 235, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato nominato il vincitore del concorso a sessantatre posti di operaio dello Stato di 1ª categoria, per la qualifica di mestiere di « soffiatore di vetro » (1 posto).

(6967)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cinquanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera del personale di concetto amministrativo della Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi.

Le prove scritte obbligatorie del concorso per esami a cinquanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera del personale di concetto amministrativo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 9 dicembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 23 marzo 1968, avranno luogo in Roma, nei giorni 5, 6 e 7 novembre 1968, con inizio alle ore 8, nelle sedi di seguito indicate:

A) Scuola media « A. Manzoni », viale di Villa Pamphili n. 7 (candidati dalla lettera *A* alla lettera *D*);

B) Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 (candidati dalla lettera *E* alla lettera *Z*).

La prova scritta di lingua tedesca o di lingua italiana, per i candidati che concorrono al posto di cui all'art. 2 del bando, avrà luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, il giorno 8 novembre 1968, con inizio alle ore 8.

(6999)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 1° luglio 1968, n. **17.**

Nuove norme sui cantieri di lavoro per lavoratori disoccupati.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 6 *luglio* 1968

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I.

Cantieri di lavoro promossi o autorizzati dalla Regione

Art. 1.

L'Assessore regionale per il lavoro e per la cooperazione autorizza, sentita la commissione regionale per l'avviamento al lavoro, per la massima occupazione in agricoltura e per l'assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, l'apertura di cantieri di lavoro, per disoccupati, per la sistemazione di strade dei comuni dell'Isola o per la costruzione di altre opere di pubblica utilità.

La gestione dei predetti cantieri è affidata ad enti pubblici e ad altri enti giuridicamente riconosciuti, nei confronti dei quali le opere di cui al primo comma si pongono in connessione diretta con il raggiungimento delle relative finalità istituzionali.

Art. 2.

I progetti delle opere da eseguire nei cantieri debbono essere sottoposti all'approvazione degli Uffici del genio civile o degli uffici tecnici delle amministrazioni provinciali competenti per territorio.

L'ammontare della spesa relativa non puo superare, per ogni cantiere, l'importo di L. 10.000.000.

Art. 3.

Possono essere ammesse a finanziamento, entro i limiti d'importo di cui all'articolo precedente, le spese concernenti:

a) la retribuzione della mano d'opera occorrente;

b) il costo del materiale e del relativo trasporto;

c) il costo degli eventuali noli e trasporti di materiale di risulta, limitatamente agli enti autarchici territoriali.

Il finanziamento delle spese indicate nelle precedenti lettere *b*) e *c*), non può, in ogni caso, superare la spesa occorrente per la retribuzione della mano d'opera.

Art. 4.

Il trattamento economico dei lavoratori disoccupati avviati ai cantieri di lavoro previsti dal presente capo, nonchè del personale direttivo ed istruttore addetto ai cantieri medesimi e fissato nella misura seguente.

I lavoratori hanno diritto, oltre alla indennità di disoccupazione, eventualmente ad essi spettante, ad un assegno giornaliero di L. 1500 e, qualora non percepiscano indennità di disocupazione, ad un ulteriore assegno giornaliero di L. 200, aumentato di L. 100 per la moglie, per ogni figlio e per i genitori, purchè siano a carico.

Al direttore del cantiere è corrisposto, a carico dell'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, un assegno giornaliero di L. 2800; agli instruttori un assegno giornaliero di L. 2500.

Art. 5.

Gli uffici tecnici di cui al precedente art. 2 provedono alla consegna dei lavori ed esercitano il controllo tecnico nei cantieri sulla esecuzione delle opere progettate.

I predetti uffici sono tenuti a trasmettere all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione durante la esecuzione dei lavori almeno due relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori medesimi, con le proprie osservazioni.

E' in facoltà dell'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione disporre ispezioni straordinarie tecniche ed amministrative.

All'uopo, esso può avvalersi di funzionari designati dall'Ispettorato tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici e dal Provveditorato regionale per le opere pubbliche, oltre che di funzionari del proprio ruolo amministrativo e del ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Art. 6.

L'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione accredita all'ente gestore, dopo l'inizio dei lavori, il 90% della somma autorizzata presso un istituto di credito, indicato dallo stesso ente. Se l'ente gestore è un ente autarchico territoriale, la somma predetta deve essere accreditata presso il tesoriere comunale o provinciale.

I pagamenti sono effettuati, a cura dell'istituto di credito e dei tesorieri, direttamente ai creditori, sulla base di ordini di pagamento rilasciati in loro favore da legali rappresentanti degli enti gestori.

Qualora l'istituto di cui al comma precedente si trova in un comune diverso da quello in cui è ubicato il cantiere di lavoro, il rappresentante dell'ente gestore, limitatamente alle spese per retribuzioni della mano d'opera, è autorizzato ad effettuare prelevamenti quindicinali per i relativi pagamenti.

Alla corresponsione del saldo si provvede direttamente in favore dell'ente gestore su presentazione dei documenti giustificativi della spesa, previo il collaudo delle opere di cui al successivo art. 7.

Art. 7.

Il collaudo delle opere realizzate nei cantieri è disposto a cura dell'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione che si avvale, all'uopo, di collaudatori iscritti nell'elenco previsto dall'art. 8 della legge 2 agosto 1954, n. 32, e successive modifiche.

Capo II.

Partecipazione finanziaria della Regione ai cantieri di lavoro promossi o autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 8.

L'Assessore regionale per il lavoro e per la cooperazione è autorizzato ad erogare spese per finanziare l'acquisto di materiali occorrenti nei cantieri di lavoro istituiti nel territorio della Regione in applicazione della legge 29 aprile 1949, n. 264, il cui costo della mano d'opera è a carico dello Stato.

L'intervento finanziario della Regione non può superare, in via generale, l'ammontare della somma erogata per la retribuzione della mano d'opera.

Art. 9.

Gli enti gestori interessati, per ottenere il finanziamento, devono presentare all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione apposita domanda corredata delle copie del progetto relative alle opere da eseguire e del decreto ministeriale istitutivo del cantiere.

Art. 10.

L'Assessore regionale per il lavoro e per la cooperazione, a seguito di apposita dichiarazione rilasciata dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, competente per territorio, comprovante l'avenuto inizio dell'attività del cantiere, accredita all'ente gestore, nei modi stabiliti dal precedente art. 6 presso gli istituti o tesorieri ivi indicati, il 90% della spesa autorizzata.

L'erogazione delle spese avievne secondo quanto previsto dall'art. 6.

Art. 11.

Alla corresponsione del saldo si provvede direttamente in favore dell'ente gestore su presentazione dei documenti giustificativi della spesa.

A tal fine, l'ente gestore, ad ultimazione dei lavori, deve inoltrare al competente ufficio del Genio civile, per il visto di congruità dei prezzi, le fatture quietanzate dai fornitori.

L'ufficio del Genio civile, dopo eseguiti i necessari accertamenti, appone sulle fatture apposita dichiarazione attestante l'effettivo impiego nel cantiere del materiale fatturato.

Art. 12.

Le varianti al progetto originario che rendessero necessarie durante la esecuzione dei lavori, debitamente autorizzate dai competenti uffici del Genio civile, debbono essere comunicate tempestivamente all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione.

Eventuali maggiorazioni di spesa rispetto a quella prevista nel progetto originario ammesso a finanziamento sono a totale carico dell'ente gestore.

Capo III.

Cantieri di lavoro istituiti in forza della legge 18 marzo 1959, n. 7, e successive modificazioni

Art. 13.

Il primo comma dell'art. 2 della legge 18 marzo 1959, n. 7, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — L'Assessore regionale per il lavoro e per la cooperazione ripartisce, con proprio decreto da pubblicare nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione, le somme disponibili fra i comuni indicati nell'articolo precedente in ragione di L. 500 per abitante, in base ai dati ufficiali dell'ultimo censimento.

Le somme attribuite a ciascun comune non debbono in ogni caso essere inferiori a L. 1.000.000. Detto limite è elevato a L. 5.000.000 per i comuni delle isole minori ».

Art. 14.

Il primo comma dell'art. 4 della legge indicata nell'articolo precedente è così modificato:

« L'Assessore regionale per il lavoro e per la cooperazione, provvede entro venti giorni, sulle richieste dei comuni, udito un apposito comitato da istituire con decreto dell'Assessorato medesimo e composto:

del direttore regionale dell'Assessorato del lavoro e della cooperazione che lo presiede;

dell'ispettore centrale dell'Assessorato predetto preposto al Fondo siciliano per l'assistenza ai lavoratori disoccupati, con funzioni di vice presidente;

di tre funzionari della carriera direttiva del ruolo tecnico dell'Assessorato dei lavori pubblici, di cui uno supplente;

di due funzionari della carriera direttiva del ruolo tecnico dell'Assessorato dell'agricoltura e foreste, di cui uno supplente.

Espleta le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva dell'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione ».

Art. 15.

La prima parte del primo comma dell'art. 5 della legge citata agli articoli precedenti è così sostituita:

« I lavori previsti dalla presente legge, sotto la diretta responsabilità del sindaco, debbono essere iniziati entro il 31 dicembre dell'anno in cui vengono autorizzati ed ultimati entro il 30 aprile dell'anno successivo ».

Art. 16.

Il trattamento economico dei lavoratori avviati ai cantieri di lavoro previsti dal presente capo e quello del personale direttivo ed istruttore addetto ai cantieri medesimi è fissato in misura pari a quello previsto nel precedente art. 4.

Capo IV.

Disposizioni finanziarie

Art. 17.

Agli oneri derivanti dalla presente legge a carico dell'anno finanziario 1968 si fa fronte:

a) per le finalità del capo I, nonchè per il finanziamento dei corsi professionali, con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 16851 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso;

b) per le finalità del capo II con la somma di lire 1.000.000.000 da prelevarsi dal fondo iscritto al capitolo n. 20911 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso;

c) per le finalità del capo III con lo stanziamento annuo previsto dalla legge 18 marzo 1959, n. 7.

Per gli esercizi finanziari successivi, alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede annualmente con la legge di bilancio nei limiti della disponibilità del bilancio stesso.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo V.

Disposizioni transitorie e finali

Art. 18.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga a quanto previsto dal secondo comma del precedente art. 2, l'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione provvederà ad adeguare, limitatamente alle giornate lavorative ancora da effettuare, il trattamento economico dei lavoratori e del personale dei cantieri in corso di svolgimento, alle nuove misure previste dal precedente art. 4.

Art. 19.

Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25 e del decreto legislativo del Presidente della Regione 31 ottobre 1951, n. 31 ed ogni altra norma non incompatibile con la presente legge.

Art. 20.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 1° luglio 1968

CAROLLO

MACALUSO — BONFIGLIO

(7057)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.